



# *Ministero della Salute*

## Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2026

1° gennaio 2026

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N.  
1272/2008 (CLP)**

**ANNO 2026**

**INDICE**

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE.....                                                                                       | 3  |
| 1. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....                           | 4  |
| 2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DOCUMENTALE.....                                                               | 5  |
| 2.1 - Obiettivi del controllo.....                                                                      | 5  |
| 2.2 - Metodi di individuazione delle imprese verso cui orientare il controllo .....                     | 6  |
| 2.2.1 - Target group .....                                                                              | 6  |
| 2.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese .....                         | 6  |
| 2.3 - Principali tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo .....                           | 7  |
| 3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO.....                                                                 | 8  |
| 3.1 - Obiettivi del controllo analitico .....                                                           | 8  |
| 3.2 - Metodi di individuazione delle imprese .....                                                      | 9  |
| 3.2.1 - Target group .....                                                                              | 9  |
| 3.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese .....                         | 9  |
| 3.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo..... | 9  |
| 3.3 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo.....                                       | 10 |
| 4. ATTIVITÀ DI INDAGINE.....                                                                            | 10 |
| 5. INVIO ALL'ACN REACH-CLP della PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI .....                                     | 10 |
| 6. CAMPAGNA MIRATA .....                                                                                | 11 |
| 7. RENDICONTAZIONE DEI CONTROLLI DOCUMENTALI E ANALITICI .....                                          | 11 |
| 8. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI.....                                                                  | 11 |
| 9. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI.....                                                         | 12 |
| 10. ELENCO TABELLE.....                                                                                 | 12 |
| LISTA ACRONIMI .....                                                                                    | 21 |
| ALLEGATO 1 .....                                                                                        | 22 |
| ALLEGATO 2 .....                                                                                        | 23 |

## INTRODUZIONE

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l'implementazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), di seguito "ACN REACH-CLP", e in qualità di Autorità di sorveglianza del mercato come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, in ottemperanza all'accordo Stato/Regioni del 29/10/2009 (Rep. atti n. 181/CSR), con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale Sicurezza Chimica, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano accompagna in continuità la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico dei controlli, necessarie al perseguimento degli obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, declinati nei rispettivi Piani regionali di prevenzione, quale ad esempio quello concernente la necessaria integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici, in attesa del Piano nazionale di prevenzione 2026-2031.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'anno 2026 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e scheda dati di sicurezza (SDS), su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-14 del Forum dell'ECHA che mira al controllo della classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele pericolose; inoltre il presente Piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Le attività svolte a supporto degli USMAF-SASN e in cooperazione con le dogane sono parte integrante del presente piano<sup>1</sup>.

Il presente Piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell'ambito di applicazione

---

<sup>1</sup> Nota prot. 0022111 del 25/07/2024-del Ministero della salute concernente il coinvolgimento USMAF-SASN per le attività di controllo delle Autorizzazioni e Restrizioni REACH su merci in importazione da paesi extra-EU.  
Nota prot. 0027360 del 12/09/2024 concernente il progetto fra Ministero della Salute e Agenzia delle dogane e dei monopoli "REF-12 IT".

del regolamento UE 2019/1020; ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento UE 2019/1020 e ne favorisce la predisposizione di analisi di rischi utili anche ad elaborare dei profili dei rischi da parte delle dogane.

## **1. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Le attività sono condotte sulla base di una valutazione del rischio e in riferimento alla “Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all’Allegato A, paragrafo 7 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR)” di cui al decreto dirigenziale del 8 ottobre 2019 del Ministero della salute e sue s.m.i.

Le attività di controllo considerano le seguenti indicazioni:

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l’associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l’ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell’impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull’attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l’esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell’accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall’accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR). Per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell’ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l’attività in campo.
- e. Le ispezioni di cui al punto d), sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell’accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali o negli ambienti di vita e di lavoro, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo indicati nell’allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all’allegato 2 del presente documento.
- g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l’ACN REACH e CLP.
- h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.
- i. Le autorità preposte al controllo, secondo la propria organizzazione, predispongono il prelevamento/campionamento del campione, nel numero appropriato di aliquote, anche in modo mirato su articoli, sostanze o miscele svolgendo un’attività di selezione tramite l’eventuale utilizzo di strumenti informatici e/o tecnici. Il campione selezionato ovvero l’aliquota/e, come indicato nell’Accordo CSR N. 88/2015, è inviato al laboratorio per il controllo analitico e l’emissione del Rapporto di Prova.
- j. Le attività di controllo in frontiera sono eseguite in linea con le istruzioni operative fornite da ADM agli Uffici doganali.

In fase di ispezione, si evidenzia l’utilità di un’azione integrata tra il Servizio sanitario regionale e i Laboratori di controllo di cui all’accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

## 2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DOCUMENTALE

L'attività di controllo è eseguita nel rispetto delle metodologie acquisite dai progetti REACH-ENFORCE (REF) e dai progetti pilota adottati dal Forum dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

### 2.1 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA tenendo conto della valutazione del rischio, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno nella:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per:
  - i. sostanze intermedie registrate con modalità ridotta per la verifica delle condizioni strettamente controllate e della veridicità dell'uso intermedio
  - ii. sostanze rientranti nel processo DEV (dossier evaluation) e/o SEV (substance evaluation) per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
  - iii. sostanze per le quali specifiche attività di controllo anche di altre Autorità hanno mostrato dubbi circa la corrispondenza con quanto dichiarato nel dossier di registrazione (es. sostanze derivanti da impianti di produzione di energia o da processi di recupero)
- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH).
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH).
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH).
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH).
- Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH).
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH).
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP).
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP).

- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP).
- Verifica documentale associata alla non conformità emergente ai risultati dell'attività analitica di cui al paragrafo 3.

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo sarà svolto anche favorendo la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento<sup>2</sup>.

Per il 2026 si consiglia anche un focus su prodotti importati già presenti sul territorio, anche impiegando la cooperazione con gli uffici doganali, nonché controlli sui siti web che li vendono.

## **2.2 - Metodi di individuazione delle imprese verso cui orientare il controllo**

### 2.2.1 - Target group

Imprese (anche operanti on line) appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla *candidate list*<sup>3</sup> e agli allegati XIV, contenente la lista delle sostanze per cui è obbligatoria l'autorizzazione, e l'allegato XVII, contenente le restrizioni, ai sensi del regolamento REACH, ponendo particolare attenzione alle più recenti restrizioni in vigore e alle sostanze in allegato XIV, con data di scadenza nell'anno 2025.

in correlazione al paragrafo 1.2.

### 2.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06.

<sup>2</sup> Modelli di comunicazione di cui alla "Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all'Allegato A, paragrafo 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR)" di cui al decreto dirigenziale del 8 ottobre 2019 del Ministero della salute e sue s.m.i.

<sup>3</sup> Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro.
- Imprese comunicate dall'Autorità competente nazionale, a seguito delle richieste di attività di controllo di ECHA.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero ottenute dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome, dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.
- Imprese individuate dagli uffici doganali, e comunicate anche per il tramite degli USMAF-SASN, per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP.
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line situate su tutto il territorio italiano, anche in Regioni/PA differenti da quella di appartenenza dell'Autorità che esegue il controllo, ovvero situate in altro Stato membro o extra EU.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS.
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale.
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale (D.Lgs. 105/2015).
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR).
- Imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

### 2.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal.
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito "CAV".
- Flussi informativi INAIL – Regioni.
- Registri ed archivi di rilevanza ambientale.
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale.
- Imprese individuate dall'USMAF-SASN.
- Imprese segnalate attraverso il portale ICSMS.

## **2.3 - Principali tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo**

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di

interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH.

- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH.
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, ponendo con particolare attenzione alle categorie più sensibili (quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza/allattamento) e/o alla destinazione ad un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto in formulazione spray, stazioni di ricarica per detergenti sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, *tabs* e *caps* per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno, miscele contenenti sostanze derivate dal petrolio, miscele profumate, prodotti a base di nicotina).
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS.
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN nelle spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP.
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line anche rispetto agli obblighi di pubblicità previsti.
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide).
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti industriali.
- Articoli evidentemente contraffatti.

### 3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

Nel contesto dell'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR), riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, l'ACN sulla base delle individuazioni delle Regioni e Province autonome e di quanto indicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, indica i "Laboratori ufficiali di controllo", ivi inclusi i laboratori che svolgono l'analisi di revisione, nell'allegato 1 del PNC 2026. La programmazione dei controlli analitici riguardanti i prodotti chimici prosegue per l'anno 2026 sulla base della capacità analitica della rete dei succitati laboratori ufficiali di controllo.

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o acquistate attraverso i canali di vendita on-line.

#### 3.1 - Obiettivi del controllo analitico

L'attività analitica, raccordata alle attività del controllo documentale, è orientata alla:

- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle sostanze e delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura, SDS, registrazione,

notifica, obblighi di comunicazione, delle disposizioni per la pubblicità e per la vendita a distanza.

- Verifica della presenza delle sostanze SVHC negli articoli ai fini degli obblighi di notifica.

### **3.2 - Metodi di individuazione delle imprese**

#### 3.2.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione.
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA).
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS.
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH in relazione alla Tabella D dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 5 dello stesso Piano.
- Imprese che nel corso delle proprie pratiche lavorative con prodotti chimici possono esporre i lavoratori alle sostanze di cui alla Tabella E dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 6 dello stesso Piano ai fini del raccordo dei controlli REACH/CLP e SSL.
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

#### 3.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06.
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP.
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale.
- Imprese segnalate da stakeholders.

#### 3.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal.
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
- Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
- Indicazioni provenienti dai CAV.

- Flussi informativi INAIL – Regioni.
- Elenco imprese trasmette dall'ACN REACH-CLP.
- Registri e archivi di rilevanza ambientale.

### **3.3 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo**

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2A del presente Piano e in riferimento alla Tabella A1 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di altra normativa ma di interesse per un controllo chimico integrato, riportate prioritariamente nella Tabella 2B del presente Piano e in riferimento alla Tabella A2 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, di imballaggio, della SDS, della registrazione o obblighi di comunicazione. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (*sunset date*) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale e/o di biomonitoraggio.

## **4. ATTIVITÀ DI INDAGINE**

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR) di seguito "ACR", danno riscontro per l'anno 2026 alle richieste eventualmente avanzate da:

- dall'ACN REACH-CLP (anche a seguito su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri),
- dall'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma,
- da altra Autorità di controllo centrale di cui al paragrafo 3.2 del citato accordo,
- dall'Autorità competente per altre normative e/o dai CAV,

nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

## **5. INVIO ALL'ACN REACH-CLP della PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI**

Le ACR programmano per l'anno 2026 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle valutazioni effettuate coerentemente con l'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12

gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15) concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Le ACR comunicano, con la modulistica specifica che verrà resa disponibile dall'ACN, entro il 31 marzo 2026 all'ACN REACH-CLP il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati in coerenza con il valore dell'operatore equivalente individuato e al contempo comunicato.

La suddetta quantificazione deve essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione o la Provincia autonoma ne quantifica e comunica il valore numerico.

Le Regioni e le Province autonome garantiscono la continuità degli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani regionali di prevenzione 2020-2025 in attesa dei piani 2026-2031 e/o altri documenti programmatici della Regione o della Provincia autonoma fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.

La comunicazione deve essere effettuata tramite invio digitale, al momento l'invio fa effettuato via pec ai seguenti indirizzi [dgcsv@postacert@sanita.it](mailto:dgcsv@postacert@sanita.it) e [acreachclp@sanita.it](mailto:acreachclp@sanita.it) e l'oggetto della mail deve essere "ACR *nome regione* Programmazione REACH-CLP controlli 2026".

## **6. CAMPAGNA MIRATA**

Le ACR, ADM ed USMAF, in raccordo con il Ministero della salute, nel contesto delle riunioni del Gruppo tecnico interregionale "sicurezza chimica", individuano una finestra temporale comune di 30 giorni nel periodo Q4 del 2026 per svolgere delle attività di controllo su una specifica tipologia di prodotto

## **7. RENDICONTAZIONE DEI CONTROLLI DOCUMENTALI E ANALITICI**

Per il progetto REF-14, gli ispettori delle ACR trasmettono, attraverso il tool EU survey, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, le risultanze delle attività di controllo condotte nel 2026 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA.

Per quel che riguarda le attività di controllo documentali e analitici di cui al presente Piano effettuate entro il 31 dicembre 2026, le ACR trasmettono le risultanze, secondo il format predisposto dalla ACN REACH-CLP, entro il 31 marzo 2027 alla medesima ACN REACH-CLP secondo la modalità di seguito indicata. La comunicazione deve avere il seguente oggetto "ACR *nome regione* Rendicontazione\_REACH-CLP controlli 2026" e deve essere effettuata ai seguenti indirizzi [dgcsv@postacert@sanita.it](mailto:dgcsv@postacert@sanita.it) e [acreachclp@sanita.it](mailto:acreachclp@sanita.it).

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze del controllo analitico delle Regioni e delle Province autonome, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 8.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

## **8. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI**

Entro il 30 giugno 2027 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2026.

## 9. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2026, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2027 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2026 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

## 10. ELENCO TABELLE

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

| Sezione                                                                                                                         | scadenza   | modalità                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progetto REF-14                                                                                                                 | 31.12.2026 | L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale.                                                                |
|                                                                                                                                 | 31.03.2027 | Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso rispettivamente dagli ispettori.<br>Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team) |
| PNC 2026 rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici (ivi compresi gli esiti della campagna mirata) | 31.03.2027 | Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.                                                                                                                                   |

Tabella 2A - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

| Settore                             | NACE                  | Sostanza- voce Allegato XVII REACH  | Matrici/prodotti                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costruzioni                         | 23.5; 23.6            | Cromo VI-47                         | Cemento                                                                                                                                           |
| Gioielleria/bigiotteria             | 32.1                  | Cadmio-23<br>Nichel-27<br>Piombo-63 | Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche                                                                                     |
| Merceria                            | 4.16; 46.41;<br>47.51 | Nichel-27                           | Minuterie: bottoni automatici, fermagli per capelli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, parti di cinte |
| Articoli per la casa<br>Cancelleria | 47.59<br>32.99        | Piombo-63.7                         | articoli forniti al pubblico se tali articoli,                                                                                                    |

|                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                          | possano essere messi in bocca dai bambini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plastiche, gomma e articoli in plastica                                                                               | 20.1; 22.2                                | Cadmio-23                                                                                                                                | Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metallurgia                                                                                                           | 24                                        | Cadmio-23                                                                                                                                | Leghe per brasatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili | 13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42           | Coloranti azoici-43<br>Coloranti azoici cancerogeni, mutageni - 72<br>Composti Cadmio -72<br>IPA - 72<br>Formaldeide -72<br>ftalati - 51 | Articoli tessili(comprensivi dei rotoli di tessuto) e in cuoio/ pelle<br><br>Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Giocattoli                                                                                                            | 32.4                                      | Ftalati-51 e 52                                                                                                                          | Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle, ivi compreso le buste da imballaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Giocattoli                                                                                                            | 32.4                                      | Benzene – 5<br>IPA-50.6                                                                                                                  | Giocattoli o parti di giocattoli, articoli di puericultura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attività varie, creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento                                             | 90.0<br>93.2                              | Ftalati 51                                                                                                                               | Articoli in PVC importati quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, accessori bagno, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia, articoli per ginnastica (palloni, materassini per yoga)<br>Banner pubblicitari (rigidi e plastificati; espansi e compatti), ivi compreso le buste da imballaggio |
| Colle, adesivi sintetici, vernici                                                                                     | 20.52; 20.3                               | Cloroformio-32<br>Toluene-48<br>Benzene-5.3 -28-29                                                                                       | Colle, adesivi sintetici, vernici (es. colla per suola o fodera interna delle scarpe, bianchetto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vernici                                                                                                               | 20.3                                      | Toluene-48                                                                                                                               | Vernici spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per          | 24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47 | Amianto-6                                                                                                                                | Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti, miscele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
| Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle                                                                                                                                                        | 13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42         | Cromo VI-47                                                                                                                                                                 | Articoli in cuoio/pelle                                                                                                  |
| Commercio di prodotti del tabacco                                                                                                                                                                                                                  | 46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26 | Benzene-5                                                                                                                                                                   | Liquidi di carica per sigaretta elettronica                                                                              |
| Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica                                                                                                                                                                                          | 20.1; 21.20; 22.1, 22.2                 | IPA-50                                                                                                                                                                      | Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericultura. Pneumatici rigenerati (battistrada) |
| Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia                                                                                                                                                                                               | 20.4, 46.44                             | 1,4-diclorobenzene-64                                                                                                                                                       | Deodoranti per ambiente e tavolette per WC                                                                               |
| Prodotti chimici utilizzati come solventi                                                                                                                                                                                                          | 20.30                                   | Diclorometano-59                                                                                                                                                            | Svernicianti                                                                                                             |
| Prodotti chimici utilizzati come solventi                                                                                                                                                                                                          | 20.30                                   | Metanolo-69                                                                                                                                                                 | Liquidi sbrinamento                                                                                                      |
| Attività di servizi personali                                                                                                                                                                                                                      | 96.02; 96.09                            | Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari vietate o indicate nel reg. Cosmetici, elencate appendice 13 reg. REACH - 75 | Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)                                                             |
| Prodotti chimici Giocattoli                                                                                                                                                                                                                        | 46.75; 32.4                             | Borati, boro e il suoi composti -30                                                                                                                                         | Sostanze o miscele per produrre lo slime                                                                                 |
| Produzione carta                                                                                                                                                                                                                                   | 17.1; 17.2                              | Bisfenolo A-66                                                                                                                                                              | Carta termica                                                                                                            |
| Settore caccia                                                                                                                                                                                                                                     | 01.7                                    | Piombo-63.11                                                                                                                                                                | Cartucce con Piombo per aree umide                                                                                       |
| Cosmetici                                                                                                                                                                                                                                          | 46.45; 47.75                            | D4 e D5 – 70<br>PFCA C9-C14 – 68<br>PFHxA -79                                                                                                                               | cosmetici                                                                                                                |
| Commercio Abbigliamento tecnico                                                                                                                                                                                                                    | 13; 13.96                               | PFCA C9-C14 – 68                                                                                                                                                            | Abbigliamenti tecnico                                                                                                    |
| Articoli/miscele                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Microplastiche – 78                                                                                                                                                         | Candele con glitter; slime con glitter; lubrificanti non già nel motore                                                  |
| Altro settore (*)                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Restrizione rilevante                                                                                                                                                       | Altro prodotto                                                                                                           |
| (*) In funzione di un'attività emergente o di indagine un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC |                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |

Tabella 2B Restrizione/disposizione di altra normativa di interesse in ambito controllo chimico integrato

| <b>Settore</b>                         | <b>NACE</b>  | <b>Sostanza – altra Normativa</b>                                                       | <b>Matrici/prodotti</b>                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giocattoli                             | 32.4         | Nitrosammine,<br>Cadmio,<br>BisfenoloA<br>BIT<br>(Normativa giocattoli)                 | Giocattoli, articoli di puericultura                                                                                           |
| Cosmetici                              | 46.45; 47.75 | Amianto (reg. cosmetici)<br>CMR (Lilial, TPO, NN-dimetil-p-toluidina) (reg. cosmetici); | polvere talco, cosmetici<br>smalti per unghie                                                                                  |
| Commercio prodotti a contatto alimenti |              | DEHP per motivi ENV                                                                     | MOCA                                                                                                                           |
| Commercio                              | 13; 13.96.   | PFOA, PFOS, PFHxS (reg. POPs).<br><br>Decabromodifeniletere (decaBDE) reg. POPs).       | Carta, Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento) |

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

| <b>Settore</b> | <b>NACE</b> | <b>Sostanza- SVHC</b>                                                       | <b>Matrici/prodotti</b>                                                                                                 |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tessile        | 13; 13.96   | Acido perfluorooctanoico (PFOA)<br>Decabromodifeniletere (decaBDE)<br>PFHxS | Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento) |

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle sostanze e delle miscele e delle proprietà chimico-fisiche ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio, SDS, registrazione, obblighi di comunicazione

| <b>Settore</b>                                                     | <b>NACE</b>              | <b>Matrici/prodotti</b>                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commercio di prodotti del tabacco e di prodotti a base di nicotina | 46.17; 46.35; 47.11      | Liquidi di carica per sigaretta elettronica<br>Sali di nicotina<br>Bustine di nicotina<br>Nicotina spray<br>Inalazione senza combustione |
| Colle e adesivi                                                    | 20.52;<br>20.3;<br>25.23 | Colle e adesivi<br>Colle per ciglia finte, unghie, parrucchini                                                                           |
| Prodotti chimici                                                   | 20                       | Solventi (svernicianti, diluenti ecc.)<br>Prodotto al consumo (es. bianchetto)                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | deodoranti per ambienti, candele, diluenti per vernici, agenti per la pulizia e la cura dell'automobile |
| Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura                                                                                                                                                                                      | 20.2                                                                                                                                       | Prodotti fitosanitari<br>prodotti fertilizzanti                                                         |
| Fabbricazione e commercio di prodotti chimici                                                                                                                                                                                                      | 20.20                                                                                                                                      | Prodotti Biocidi                                                                                        |
| Vernici, impregnanti legno                                                                                                                                                                                                                         | 20.3                                                                                                                                       | Vernici, impregnanti per il legno                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commercio di prodotti per l'igiene personale;</li> <li>• Commercio di prodotti per l'igiene ambientale;</li> <li>• Preparazione di alimenti</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 46.75; 46.76; 20.40; 47.75</li> <li>• 46.75; 46.76; 20.40; 47.75</li> <li>46.75; 46.76</li> </ul> | Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti                                                                |
| Settore della detergenza                                                                                                                                                                                                                           | 20.41                                                                                                                                      | Detergenti                                                                                              |
| Altro settore (*)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | Altro prodotto                                                                                          |
| (*) In funzione di un'attività emergente o di indagine un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC |                                                                                                                                            |                                                                                                         |

Tabella 5- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni REACH

| <b>Settore</b>                                                                                                   | <b>NACE</b>             | <b>Sostanza- voce Allegato XIV REACH</b> | <b>Alcune tipologie di usi autorizzati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o in relazione al DNEL lavorativo o gestione scarico</b> | <b>Monitoraggio Biologico in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento e rivestimenti metalli;<br>Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche             | 25.61<br>26.1           | Triossido di cromo                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)</li> <li>Galvanica con carattere decorativo</li> <li>trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati</li> </ul> | Monitoraggio (cromo VI)                                                                                                                                                | Cromo totale nelle urine                                                                              |
| Trattamento e rivestimenti metalli;<br>Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli;<br>Costruzione strade | 25.61;<br>29.3<br>42.11 | Giallo di piombo solfocromato            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.)</li> <li>Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo</li> </ul>  | Monitoraggio (cromo VI)                                                                                                                                                | Piombo nel sangue<br><br>Cromo totale nelle urine                                                     |
| Produzioni vernici                                                                                               | 20.30                   | Cromato di piombo                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monitoraggio (cromo VI)                                                                                                                                                | Piombo nel sangue                                                                                     |

|                                                                                 |                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                 |                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | Cromo totale urine                                |
| Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche                   | 26.1;                    | Dicromato di Ammonio                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monitoraggio (cromo VI) | Cromo totale nelle urine                          |
| Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi        | 30.30                    | Dichromium Tris(chromate)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche)</li> </ul>                                                                                  | Monitoraggio (cromo VI) | Cromo totale nelle urine                          |
| Trattamento e rivestimenti metalli<br>Produzione vernici;<br>Costruzione strade | 25.61;<br>29.3;<br>42.11 | Lead Chromate Molybdate<br>Sulfate Red C.I. Pigment<br>Red 104 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.)</li> <li>Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale</li> </ul> | Monitoraggio (cromo VI) | Piombo nel sangue<br><br>Cromo totale nelle urine |
| Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi            | 30.30                    | Ottaidrossocromato-di-pentazinc                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Utilizzo in <i>primer</i> di lavaggio, <i>primer</i> per serbatoi di carburante e <i>primer</i> alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura)</li> </ul>         | Monitoraggio (cromo VI) | Cromo totale nelle urine                          |
| Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche                   | 26.1;                    | Cromato di Potassio                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | Monitoraggio (cromo VI) | Cromo totale nelle urine                          |

|                                                                                                                                                                               |                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Trattamento e rivestimenti metalli;<br>Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;<br>Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche | 25.61;<br>30.30;<br>26.1 | Dicromato di Potassio                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli</li> <li>Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione</li> <li>Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici</li> </ul>                                                                                                                                                              | Monitoraggio (cromo VI) | Cromo totale nelle urine |
| Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi                                                                                                          | 30.30                    | Idrossiottaossodizincatodicromato (1-) di potassio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | Monitoraggio (cromo VI) | Cromo totale nelle urine |
| Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;<br>Trattamento e rivestimenti metalli                                                                   | 30.30<br>25.61           | Cromato di sodio                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica)</li> <li>Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi</li> <li>Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio</li> </ul> | Monitoraggio (cromo VI) | Cromo totale nelle urine |
| Trattamento e rivestimenti metalli;<br>Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;<br>Laniero                                                       | 25.61;<br>30.30;<br>13.2 | Sodio di cromato                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione</li> <li>Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli</li> <li>Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio</li> </ul>                                                                                                                                | Monitoraggio (cromo VI) | Cromo totale nelle urine |

|                                                                                      |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                      |          |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca,</li> <li>Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                    |
| Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi                  | 30.30    | Cromato di Stronzio            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monitoraggio (cromo VI)        | Cromo totale nelle urine                           |
| Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma                                         | 96.0; 13 | Tricloroetilene                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti</li> <li>Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame</li> <li>agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene</li> <li>utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido</li> <li>utilizzo nella produzione di materiali Alcantara</li> <li>utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto</li> </ul> | Monitoraggio (Tricloroetilene) | acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine) |
| Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti | 22; 20   | Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP</li> <li>fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monitoraggio (DEHP)            | -                                                  |

Tabella 6 Uso ed esposizione inalatoria interfaccia REACH/CLP-Luoghi di lavoro

| Uso / settore                                             | Esposizione inalatoria | Biomonitoraggio |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produzione poliuretani (es.edilizia, automotive, mobilio) | isocianati             | -               |
| stampaggio materie plastiche (produzione manufatti)       | formaldeide            | -               |

## LISTA ACRONIMI

ACN: Autorità Competente Nazionale

ACR: Autorità per i Controlli REACH e CLP a livello regionale, della provincia autonoma, o locale individuata in applicazione a quanto previsto nell'allegato A, punto 3.3, all'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 213/CSR)

CAV: Centri Antiveleni

CLP: Classification Labelling and Packaging

CMR: Cancerogeno, Mutageno e tossico per la Riproduzione

DEV: dossier evaluation

ECHA: European Chemical Agency

(e)SDS: Scheda dati di sicurezza estesa (extended Safety Data Sheet)

ICSMS: Information and Communication System for Market Surveillance

ISS: Istituto Superiore di Sanità

NAS: Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità

OR: Only Representative

PBT: Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

POPs: Persistent Organic Pollutants - Inquinanti organici persistenti

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REF: REACH En Force

RoHS: Restriction of Hazardous Substances nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

SDS: Scheda Dati di Sicurezza

SEV: Substance EValuation

SiA: Substance in the Article

SVHC: Substances of Very High Concern - sostanze estremamente preoccupanti

USMAF-SASN: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera — Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative - molto persistenti e molto bioaccumulabili

## ALLEGATO 1

LA RETE DEI LABORATORI (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))

*Coordinamento della rete dei laboratori:* Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

*Laboratori ufficiali di controllo per l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP:*

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia-Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli-Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto, DAP Brindisi
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARPA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST Brianza
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio
19. ASP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena
23. LSP Firenze
24. LSP - ASP Caltanissetta
25. LSP - ASP Trapani
26. Laboratorio ADM Venezia
27. Laboratorio ADM Napoli
28. Laboratorio ADM Palermo
29. Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia
30. LSP Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
31. Laboratorio ATS Bergamo
32. Laboratorio ATS Val Padana
33. Laboratorio ADM Catania
34. Laboratorio ADM Roma
35. Laboratorio ADM Livorno
36. Laboratorio ADM Trieste
37. Laboratorio ADM Milano
38. Laboratorio ADM Cagliari
39. Laboratorio ADM Genova
40. Laboratorio ADM Torino

*Laboratori che effettuano le analisi di revisione:*

- a) Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità
- b) Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità

## **ALLEGATO 2**

[formato xls riservato]

[formato *pdf* versione pubblicabile]

| <div> <div>Allegato 2</div> <div>Tabella A1 - Restrizioni</div> </div>                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto/ matrice                                                                                   | Sostanza                                                                                                            | Voce Allegato XVII REACH                                                                                                       |
| (A-1) Colle (compresa la colla per la suola o la fodera interna delle scarpe), vernici (bianchetto) | Benzene                                                                                                             | 5.3 Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso.<br>Anche restrizioni voci 28 e 29                                        |
| (A-2) Liquidi di ricarica per sigaretta elettronica                                                 | Benzene                                                                                                             | 5.3 Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso                                                                           |
| (A-3) Giocattoli o parti di giocattoli                                                              | Benzene                                                                                                             | 5.1 Divieto $> 0,0005\%$ del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo                                                  |
| (A-4) Articoli, miscele                                                                             | Fibre di Amianto<br>a) Crocidolite<br>b) Amosite<br>c) Antofillite<br>d) Actinolite<br>e) Tremolite<br>f) Crisotilo | 6. Divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle fibre e degli articoli.                                        |
| (A-5) Articoli con parti in gomma e/o plastica.                                                     | a) BaP<br>b) BeP<br>c) BaA<br>d) CHR<br>e) BbFA<br>f) BjFA<br>g) BkFA<br>h) DBAhA                                   | 50.5 Divieto per articoli, componenti in gomma o plastica<br>1 mg/kg (0,0001% del peso di tale componente in plastica o gomma) |

|                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A-6) Giocattoli e articoli di puericoltura con componenti in gomma o in plastica</b> | a) BaP<br>b) BeP<br>c) BaA<br>d) CHR<br>e) BbFA                                   | 50.6 Divieto per giocattoli e articoli di puericoltura se uno dei componenti in gomma o plastica<br>0,5 mg/kg (0,00005% del peso di tale componente in plastica o gomma) |
| <b>(A-7) Pneumatici rigenerati (solo battistrada)</b>                                    | a) BaP<br>b) BeP<br>c) BaA<br>d) CHR<br>e) BbFA<br>f) BjFA<br>g) BkFA<br>h) DBAhA | 50.3 Divieto per pneumatici rigenerati                                                                                                                                   |
| <b>(A-8) Polimeri organici sintetici (materie plastiche)</b>                             | Cadmio                                                                            | 23.1 Divieto di immissione di miscele e articoli, con tenore di Cd pari a 0,01% in peso della materia plastica                                                           |

|                                                                                                                                                                      |             |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (A-9) Cemento                                                                                                                                                        | Cromo VI    | 47.1 0,0002% di Cr (VI) idrosolubile sul peso totale a secco del cemento          |
| (A-10) Vernici spray                                                                                                                                                 | Toluene     | 48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. ≥ 0,1% in peso                    |
| (A-11) Colle/Adesivi                                                                                                                                                 | Toluene     | 48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. ≥ 0,1 % in peso                   |
| (A-12) Colle/adesivi                                                                                                                                                 | Cloroformio | 32. Divieto come sostanza o in miscele in conc. ≥ 0,1% in peso                    |
| (A-13) Gioielleria/<br>Bigiotteria e minuteria (bottoni automatici, fermagli, rivetti,<br>cerniere<br>lampo e marchi metallici, se sono applicati agli<br>indumenti) | Nichel      | 27. tasso di cessione 0,2 µg/cm2/week; tasso di cessione 0,5 µg/cm2/week          |
| (A-14) Leghe per brasatura                                                                                                                                           | Cadmio      | 23.8 Divieto di immissione o uso in conc. ≥ 0,01% in peso della miscela metallica |
| (A-15-16) Gioielleria/<br>Bigiotteria                                                                                                                                | Piombo      | 63.1 Divieto di immissione o uso in conc. ≥ 0,05% in peso<br>del metallo          |
|                                                                                                                                                                      | Cadmio      | 23.10 Divieto di immissione o uso in conc. ≥ 0,01% in peso<br>del metallo         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A-17) Articoli o loro parti accessibili che possono essere messi in bocca dai bambini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Piombo                                                                                                                                    | 63.7 divieto $\geq 0,05$ % in peso e se tasso di cessione $> 0,05 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ all'ora                                                                                                                                                                |
| (A-18) Giocattoli, articoli per l'infanzia e altri articoli in plastica (es. prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia, articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), accessori bagno, tende per doccia, sandali da scoglio, articoli per ginnastica (materassini, e palloni, Banner pubblicitari) comprese le buste da imballaggio | a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)<br>b) Dibutyl phthalate (DBP)<br>c) Benzyl butyl phthalate (BBP)<br>d) Diisobutyl phthalate (DIBP) | 51.1-51.2-51.3 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,1\%$ in peso del materiale plastificato.                                                                                                                                                              |
| (A-19) Giocattoli e articoli per l'infanzia comprese le buste da imballaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) Diisononilftalato (DINP)<br>b) Diisodecilftalato (DIDP)<br>c) Ftalato di diottile (DNOP)                                               | 52.1-52.2 Divieto di utilizzo o immissione come sostanze o in miscele in conc. $> 0,1\%$ in peso del materiale plastificato                                                                                                                                       |
| (A-20) Articoli in cuoio/pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cromo VI                                                                                                                                  | 47.5 – 47.6 Divieto per articoli in cuoio/pelle e parti di articoli in cuoio $3 \text{ mg}/\text{kg}$ di Cr VI (0,0003%) sul peso totale secco.                                                                                                                   |
| (A-21) Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coloranti azoici                                                                                                                          | 43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. $>30 \text{ mg}/\text{kg}$ (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi a contatto con bocca e pelle. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 43.3 I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, REACH non possono essere immessi o utilizzati come sostanze o in miscele in conc. $> 0,1$ % in peso.                                                                                                           |
| (A-22) Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coloranti azoici cancerogeni, mutageni                                                                                                    | 72.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (A-23-24) Articoli tessili e in cuoio/pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Coloranti azoici                                                                                                                          | 43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. $>30 \text{ mg}/\text{kg}$ (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi a contatto con bocca e pelle. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 43.3 I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, REACH non possono essere immessi o utilizzati come sostanze o in miscele in conc. $> 0,1$ % in peso.                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Composti Cadmio (solo articoli tessili)                                                                                                   | 72.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Composti Cadmio                                                                                                                           | 72.                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                |                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A-25) Tessile</b>                                          | Coloranti azoici cancerogeni, mutageni | 72. Limiti per le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella del l'Appendice 12                                        |
| <b>(A-26) Articoli tessili</b>                                 | Benzene                                | 72. Limiti per le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'Appendice 12                                         |
| <b>(A-27) Articoli tessili</b>                                 | Ftalati                                | 72. Limiti per le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'Appendice 12                                         |
| <b>(A-28) Deodoranti per ambienti o tavolette per wc</b>       | 1,4-diclorobenzene                     | 64 Divieto come sostanza o in miscela in conc. $\geq 1$ % p/p                                                               |
| <b>(A-29) Svernicianti</b>                                     | Diclorometano                          | 59. Divieto in svernicianti in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso                                        |
| <b>(A-30) Liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza</b> | Metanolo                               | 69. Divieto in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso. |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A-31- 37) Inchiostri per tatuaggi e trucco permanente (PMU)<br>(nota 6) | IPA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75.                                                                                          |
|                                                                          | Ammine aromatiche                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|                                                                          | Nichel, Rame, Zinco                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|                                                                          | Cadmio, Piombo, Arsenico, Antimonio                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|                                                                          | Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
|                                                                          | Metalli                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
|                                                                          | Ftalati                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
|                                                                          | Metanolo, Benzene, Toluene, Xileni                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|                                                                          | 1-propanolo, 2-propanolo                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
|                                                                          | Clorometilisotiazolinone/Metilisotiazolinone (MCI/MI),<br>metilisotiazolinone (MI),<br>octilisotiazolinone (OIT),<br>benzisotiazolinone (BIT),<br>o-fenilfenolo,<br>fenossietanolo,<br>isobutilparabene,<br>isopropilparabene,<br>pentilparabene,<br>benzilparabene,<br>acido benzoico |                                                                                              |
|                                                                          | Mercurio, Nichel, Antimonio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo, Cobalto,<br>Rame, Zinco, Piombo                                                                                                                                                                                           | Appendice 13                                                                                 |
| (A-38) Carta termica                                                     | Bisfenolo A                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66. Divieto conc.≥0,02% p/p                                                                  |
| (A-39) Munizioni<br>(cartucce con piombo per aree umide)                 | Piombo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63.11 Divieto ≥ 1,0 % p/p                                                                    |
| (A-40) Prodotti cosmetici da sciacquare                                  | Ottametilciclotetrasilossano (D4) ; Decametilciclopentasilossano (D5) ;<br>Dodecametilcicloesasilossano (D6);                                                                                                                                                                          | 70. Divieto ≥ 0,1 % p/p                                                                      |
| (A-41) Cosmetici                                                         | PFCA C9-C14, sali e sostanze correlate                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 Divieto ≥ 25 ppb (Σ PFCA C9-C14, sali incl); 260 ppb (Σ sostanze correlate a PFCA C9-C14) |
| (A-42) Abbigliamento sportivo e tecnico                                  | PFCA C9-C14, sali e sostanze correlate                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 Divieto ≥ 25 ppb (Σ PFCA C9-C14, sali incl); 260 ppb (Σ sostanze correlate a PFCA C9-C14) |

|                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A-43) Cosmetici</b>                                                               | PFHxA          | 79. Divieto ≥ 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi Sali e 1000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogene                                                                 |
| <b>(A-44) Articoli tessili</b>                                                        | Formaldeide    | 72. Divieto ≥ 75 mg/kg                                                                                                                                                                                               |
| <b>(A-45) Candele con glitter; slime con glitter; lubrificanti non già nel motore</b> | Microplastiche | 78.Divieto ≥0,01 % p/p                                                                                                                                                                                               |
| <b>(A-46) Articoli tessili</b>                                                        | IPA            | 72. Limiti per le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'Appendice 12                                                                                                                                  |
| <b>(A-47) Slime</b>                                                                   | Boro           | v.30 Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6. |

| Attività di controllo analitico integrato - Anno 2026                  |                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tabella A2 - Restrizioni altra normativa                               |                                                                                          |                                                          |
| Prodotto/<br>Matrice                                                   | Sostanza                                                                                 | Normativa                                                |
| (A-48) Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio | Composti Cadmio                                                                          | Direttiva 2009/48/CE                                     |
| (A-49) Cosmetici (talco in polvere)                                    | Amianto                                                                                  | Regolamento Cosmetici                                    |
| (A-50) Giocattoli, articoli di puericultura                            | Nitrosammine                                                                             | Direttiva 2009/48/CE                                     |
| (A-51) Giocattoli                                                      | Bisfenolo A                                                                              | Direttiva 2009/48/CE<br>0,04 mg/l (limite di migrazione) |
| (A-52) Cosmetici                                                       | Lilial                                                                                   | Regolamento (CE) n. 1223/2009                            |
| (A-53) Cosmetici<br>(smalti per unghie)                                | Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (TPO);<br>N,N-dimetil-p-toluidina (DMTA) | Regolamento (CE) n. 1223/2009                            |
| (A-54) MOCA                                                            | DEHP                                                                                     | Regolamento (UE) 2023/1442                               |
| (A-55) Giocattoli                                                      | BIT                                                                                      | Direttiva 2009/48/CE<br>5 mg/kg (limite di migrazione)   |
| (A-56) Articoli tessili                                                | PFOS, PFOA, PFHxS                                                                        | Reg 2019/1021 (POPs)                                     |
| (A-57) Carta (serigrafia)                                              | PFOS, PFOA, PFHxS                                                                        | Reg 2019/1021 (POPs)                                     |
| (A-58) Slime                                                           | Boro                                                                                     | Direttiva 2009/48/CE                                     |

|        |                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota 1 | Metodo di riferimento ove riportato nell'Allegato XVII del regolamento REACH o in altra normativa applicabile                                                                                      |
| Nota 2 | Metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell’Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un      |
| Nota 3 | Metodo normato: Metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).                                                                     |
| Nota 4 | Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure Metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza |
| Nota 5 | Analisi in un’unica istanza. A garanzia del diritto alla difesa la parte è convocata a partecipare all'analisi.                                                                                    |
| Nota 6 | Per alcune sostanze, ove applicabile è effettuato anche il controllllo di classificazione, etichettatura e correttezza SDS                                                                         |
| Nota 7 | Per tutti i laboratori ADM 20 campioni/ mese/laboratorio , indipendentemente dalla prova                                                                                                           |
| Nota 9 | Per il laboratorio ADM Venezia 10 campioni/mese/laboratorio, indipendentemente dalla prova sulla matrice/articoli in cuoio/articoli tessili                                                        |
| N.D.   | Informazione non disponibile                                                                                                                                                                       |

| Allegato 2                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabella B - SVHC in articoli                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prodotto/Matrice                                                                                                                   | Sostanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (B-1-2) Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico<br>(comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento) | Acido perfluorooottanoico (PFOA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                    | Decabromodifeniletere (DecaBDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nota 1                                                                                                                             | Metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell’Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota 2                                                                                                                             | Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nota 3                                                                                                                             | Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall’esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio. |
| Nota 4                                                                                                                             | Analisi in un’unica istanza. A garanzia del diritto alla difesa la parte è convocata a partecipare all'analisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N.D.                                                                                                                               | Informazione non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Allegato 2                                                           |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tabella C - Classificazione, Etichettatura, Imballaggio e SDS        |                                                                            |
| Prodotto/Matrice                                                     | Sostanza/proprietà chimico-fisica                                          |
| (C-1-2) Colle, Adesivi, colle per ciglia finte, unghie e parrucchini | Cicloesano,<br>Metilchetone,<br>Cloroformio,<br>Etilacetato,<br>2-Butanolo |
|                                                                      | Cloroformio, toluene, benzene                                              |
|                                                                      | Altre sostanze<br>(solventi, composti organici volatili)                   |
| (C-3-4) Solventi (svernicianti, diluenti)                            | Diclorometano                                                              |
|                                                                      | Altre sostanze<br>(solventi, composti organici volatili)                   |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (C-5-6) Vernici, impregnanti per il legno                                                                                                                                           | Xileni isomeri,<br>Toluene,                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     | Toluene, xileni, etilbenzene                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                     | Toluene, Xileni isomeri                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                     | Altre sostanze<br>(solventi, composti organici volatili)                                                                                       |
| (C-7) Prodotti fitosanitari e fertilizzanti                                                                                                                                         | Solventi; composti organici volatili; formaldeide.<br>Principi attivi: Permetrina, Imidacloprid, Indoxacarb, Imidacloprid, Fipronil,           |
| (C-8) Biocidi                                                                                                                                                                       | Principi attivi: Permetrina, Imidacloprid, Indoxacarb, Imidacloprid, Fipronil,<br>Deltametrina, Propiconazolo, Alfa-cipermetrina, Cipermetrina |
| (C-9-10) Liquidi di ricarica per sigaretta elettronica/bustine<br>contenenti nicotina/spray contenenti nicotina/capsule<br>contenenti sali di nicotina/inalazione senza combustione | Nicotina                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     | Alcol Benzilico                                                                                                                                |
| (C-11-12) Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti                                                                                                                                  | Alcoli: Etanolo, Metanolo,<br>1-propanolo, 2-propanolo                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                     | Altri alcoli: Alcol benzilico                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                     | Conservanti: fenossietanolo                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     | Conservanti: Parabeni                                                                                                                          |
| (C-13-14) Miscele (es. industriali)                                                                                                                                                 | Metalli                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                     | Alcoli                                                                                                                                         |
| (C-15) Giocattoli o parti di giocattoli                                                                                                                                             | Alcol Benzilico                                                                                                                                |
| (C-16) Detergenti                                                                                                                                                                   | Fragranze: Limonene                                                                                                                            |
| (C-17) Prodotti al consumo (bianchetto)                                                                                                                                             | Infiammabilità                                                                                                                                 |
| (C-18) Miscela                                                                                                                                                                      | Viscosità cinematica                                                                                                                           |
| (C-19) Deodoranti per ambienti, candele, diffusori                                                                                                                                  | Fragranze, COV (da precisare)                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                     | Limonene                                                                                                                                       |

|                                                                                              |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (C-20) Diluenti per vernici, agenti/prodotti per la pulizia e prodotti per la cura dell'auto | sostanze derivate dal petrolio, COV (da precisare) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota 1 | Metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota 2 | Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nota 3 | Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio. |
| Nota 4 | Analisi in un'unica istanza. A garanzia del diritto alla difesa la parte è convocata a partecipare all'analisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N.D.   | Informazione non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Allegato 2                                                                                  |                                                                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tabella D - Controlli sull’esposizione professionale in relazione alle Autorizzazioni REACH |                                                                                    |                                   |
| Prodotto/Matrice                                                                            | Sostanza Allegato XIV REACH                                                        | Sostanza da ricercare             |
| (D-1) Aria (Ambiente di lavoro indoor)                                                      | Cromati (Triossido di cromo, Giallo di piombo solfocromato, Cromato di piombo,ecc) | Cromo VI                          |
| (D-2) Aria (Ambiente di lavoro indoor)                                                      | Tricloretilene                                                                     | Tricoloroetilene                  |
| (D-3) Aria (Ambiente di lavoro indoor)                                                      | Ftalati                                                                            | Bis-2-etilesilftalato (DEHP)      |
| (D-4-5) Biomonitoraggio nelle urine                                                         | Cromo                                                                              | Cromo Totale                      |
|                                                                                             | Acido Tricloroacetico                                                              | Acido tricloroacetico (TCA)       |
| (D-6-7) Biomonitoraggio nel sangue                                                          | Piombo                                                                             | Piombo inorganico e suoi composti |
|                                                                                             |                                                                                    | Piombo                            |

(\*) ARPA PIEMONTE: NUMERO DA DEFINIRE IN BASE A POSSIBILI ACCORDI/CONVENZIONI CON ALTRE PA

|        |                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota 1 | Metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell’Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un      |
| Nota 2 | Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).                                                                     |
| Nota 3 | Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza |
| Nota 4 | Analisi in un’unica istanza. A garanzia del diritto alla difesa la parte è convocata a partecipare all'analisi.                                                                                    |
| N.D.   | Informazione non disponibile                                                                                                                                                                       |

| Allegato 2                                                                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tabella E - Controlli sull’esposizione professionale in relazione all'uso di prodotti |                       |
| Prodotto/Matrice                                                                      | Sostanza da ricercare |
| (E-1) Aria (Ambiente di lavoro indoor)                                                | Formaldeide           |
| (E-2) Aria (Ambiente di lavoro indoor)                                                | Isocianati            |